

(N. 1168)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1950

Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che l'indirizzo politico, adottato dall'Italia democratica in conformità del Trattato di pace nei confronti della minoranza tedesca in Alto Adige, tende a realizzare in quella zona un'atmosfera di pacifica convivenza e di collaborazione fra i due gruppi linguistici sul piano della perfetta e completa parità di diritti già in atto.

Con il decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, si è reso possibile il riacquisto della citta-

dinanza italiana agli optanti del 1939 nei cui confronti non sussistano i motivi di esclusione previsti nella legge stessa. Ma tale sia pur generosa concessione risulterebbe insufficiente se non si tenesse conto anche della necessità in cui si trovano coloro che rimpatriano dalla Germania o dall'Austria di riprendere in Italia la loro attività lavorativa. Problema, questo, che si presenta particolarmente delicato in tema di professioni intellettuali per il cui

esercizio la legislazione italiana richiede un titolo di studio e l'iscrizione in appositi albi ed elenchi (articolo 2229 codice civile). In virtù di questa disciplina coloro che, nel periodo che va dal 31 dicembre 1939 al riacquisto della cittadinanza italiana, hanno conseguito il titolo di studio in Austria od in Germania non potrebbero esercitare la professione in Italia avvalendosi del titolo stesso. Per venire appunto incontro a tale situazione senza per altro modificare i principi fondamentali della legislazione italiana in materia, si è predisposto l'unito schema.

Il progetto si occupa, anzitutto, negli articoli 2 e 3, del riconoscimento dei titoli di studio conseguiti presso gli istituti di istruzione superiore germanici od austriaci, ispirandosi in sostanza all'articolo 170 del regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

In conformità di tale disposizione il progetto richiede anzitutto, a garanzia della serietà degli studi precorsi, che il titolo accademico abbia valore legale nello Stato in cui venne rilasciato. A tale scopo si prevede la formazione, da parte del Ministro per la pubblica istruzione, di un elenco degli istituti abilitati al rilascio dei titoli medesimi secondo la legislazione scolastica dello Stato in cui gli istituti stessi si trovano.

Sul presupposto di questo minimo indispensabile di requisiti lo schema, uniformandosi del resto alle linee generali del già accennato testo unico, distingue i titoli in due categorie. La relativa classificazione è rimessa alla competenza del Ministro per la pubblica istruzione: in via del tutto generica, può dirsi che essa è basata sul criterio della natura degli studi a cui il titolo si riferisce. Si è ritenuto infatti di muovere dal presupposto che in genere lo studio delle scienze fisiche, matematiche e naturali è fondamentalmente analogo nei vari Paesi, laddove quello relativo alle discipline giuridiche e letterarie presenta divergenza notevoli dovute alla diversità del diritto positivo o della lingua. Pertanto, se il titolo di studio rientra nella prima specie esso viene compreso nell'elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione, ed il rilascio del corrispon-

dente titolo italiano non è subordinato ad alcun esame. Questo, invece, è prescritto nelle materie che di volta in volta saranno indicate dallo stesso Ministro, in relazione agli altri titoli di studio.

Il criterio rigoroso seguito dalla legislazione vigente con riferimento all'ipotesi ora esaminata subisce tuttavia qualche temperamento. Viene, infatti, escluso l'esame di laurea prescritto dall'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Il temperamento può agevolmente giustificarsi considerando che la dissertazione di laurea non mira ad accertare quella conoscenza specifica e concreta delle materie fondamentali, della quale soltanto è ragionevole preoccuparsi. Atteso il carattere eccezionale dell'agevolazione prevista dallo schema in quest'ultima ipotesi, si è ritenuto opportuno restringere entro limiti ragionevoli di tempo l'esercizio della facoltà di chiedere il rilascio del titolo di studio corrispondente a quello germanico. Si è stabilito, pertanto, un termine di decadenza di un anno. L'inizio di tale termine non può essere fissato in maniera uniforme, data la varietà di situazioni sussistenti rispetto ai procedimenti di riacquisto della cittadinanza italiana. Si è pertanto fatto coincidere tale momento iniziale di decorrenza con la data di entrata in vigore della legge per coloro che a tale data hanno già riacquistato la cittadinanza italiana e con quella del riacquisto per gli altri.

Le persone che, in base alle disposizioni già esaminate, ottengono il titolo di studio italiano possono naturalmente partecipare ai concorsi per i pubblici impieghi e iscriversi negli albi professionali. Per quelle professioni per le quali è previsto l'esame di Stato, ovvie ragioni consigliano di applicare la sospensione stabilita da varie disposizioni legislative e da ultimo dalla legge 10 novembre 1949, n. 852.

Per l'ammissione agli esami di procuratore legale e ai concorsi per la nomina a notaio si riconosce la validità alla pratica svolta in territorio germanico od austriaco in base alla considerazione che, da un lato, la conoscenza del diritto positivo italiano è accertata dalla prova di esame, dall'altro, che la pratica non è priva di utilità in genere anche se svolta in altri

Paesi: quella fatta in Austria assume particolare importanza in relazione alla conoscenza del sistema tavolare austriaco che, nelle linee fondamentali, continua ad avere vigore nelle provincie della Venezia Giulia e Tridentina.

L'articolo 6 contiene un'altra agevolazione per coloro che hanno esercitato in Germania o in Austria la professione di avvocato per almeno un biennio. Siffatta agevolazione trova un precedente nelle disposizioni emanate durante la guerra a favore dei professionisti richiamati dall'Egitto. È sembrato infatti eccessivo pretendere da queste persone, già in possesso di una certa anzianità professionale, una duplice prova di esami (quella per il rilascio del corrispondente titolo di studio italiano e quella per l'iscrizione nell'albo). Perciò, mentre non si può prescindere dalla prima con la quale si accerta il possesso della cultura richiesta, si è ritenuto di escludere l'altra in base al rilievo che l'esercizio professionale svolto fornisce adeguata garanzia sulla formazione delle specifiche attitudini professionali all'accertamento delle quali l'esame di procuratore è in sostanza diretto.

Per le persone che abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di ostetrica, l'articolo 5 prevede un procedimento sostanzialmente analogo a quello indicato nell'articolo 2.

A parte dev'essere considerata la situazione dei riopianti che hanno conseguito in Germania o in Austria il diploma che abilita all'esercizio della professione di dentista.

Alcuni di essi, riacquistata la cittadinanza italiana, hanno proseguito in Alto Adige l'esercizio professionale, ma ciò è avvenuto in linea di mera tolleranza, dato che, com'è noto, per l'esercizio della professione di dentista in Italia è necessario il possesso della laurea in medicina.

Ora si deve riconoscere che la loro capacità è largamente apprezzata nella provincia di Bolzano, in quanto essa si è formata attraverso un serio corso di studi teorico-pratico, seguito in Austria o in Germania presso scuole e gabinetti dentistici autorizzati e culminato in un severo esame davanti ad apposita commissione statale.

D'altro canto, è noto che una situazione analoga si venne a creare nelle provincie annesse in seguito alla prima guerra mondiale. E la legge 23 giugno 1927, n. 1787 autorizzò coloro che fossero in possesso di concessioni per l'esercizio dell'odontotecnica, rilasciate dalla competente autorità del cessato impero austro-ungarico, all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria, quantunque non fossero abilitati all'esercizio della professione di medico chirurgo (v. ora l'articolo 367 lettera b, del testo unico 7 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie).

Agli stessi criteri pertanto si ispira l'articolo 8 dello schema, con una disciplina che offre sostanziali garanzie, in quanto l'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole di un esame da sostenersi presso una università della Repubblica.

Come si è visto, il progetto concede alle considerate categorie di riopianti varie facilitazioni senza allontanarsi per altro notevolmente dalle linee generali della legislazione italiana nella soggetta materia ed esigendo in ogni caso che colui che intende esercitare la professione sia fornito dei requisiti di cultura necessari. Le deroghe che esso introduce all'ordinamento vigente non sono profonde ed in ogni modo oltre ad essere giustificate dalla singolarità della situazione (che, pertanto, non potrà essere invocata quale precedente) non sono tali da preoccupare, dato anche il limitato numero delle persone che ne trarranno beneficio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, possono ottenere il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Germania o in Austria e l'abilitazione all'esercizio professionale nei casi, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 2.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, dopo il 31 dicembre 1939, ma prima del riacquisto della cittadinanza italiana, abbiano conseguito presso uno degli istituti di istruzione superiore germanici o austriaci indicati in un elenco approvato dal Ministro per la pubblica istruzione uno dei titoli accademici aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere presso una università o istituto superiore della Repubblica il rilascio del corrispondente titolo accademico italiano.

L'elenco previsto nel comma precedente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito presso uno degli istituti germanici od austriaci, indicati nell'elenco di cui all'articolo precedente, titoli di studio aventi valore legale nello Stato in cui sono stati rilasciati e non compresi nell'elenco anzidetto, possono ottenere il corrispondente titolo italiano presso università o istituto superiore della Repubblica previo esito favorevole dell'esame nelle materie che di volta in volta saranno stabilite dal Ministero per la pubblica istruzione, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La domanda per ottenere il titolo accademico italiano ai sensi del comma precedente deve essere presentata, a pena di decadenza, presso una università od un istituto superiore della Repubblica, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per coloro che a tale data hanno già riacquisito la cittadinanza italiana, o dalla data del riacquisto, per gli altri.

Art. 4.

A coloro che ottengono ai sensi degli articoli precedenti uno dei titoli di studio indicati nella legge 10 novembre 1949, n. 852, si applica la sospensione dell'esame di Stato per l'iscrizione negli albi professionali, disposta dalla legge stessa.

Art. 5.

Le persone indicate nell'articolo 1, che, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2, abbiano conseguito in una delle scuole di ostetricia germaniche o austriache comprese in un elenco che sarà approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con l'Alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, il diploma di ostetricia avente valore legale nello Stato in cui è stato rilasciato, possono ottenere il rilascio del titolo corrispondente italiano presso le scuole di ostetricia comprese in appositi elenchi da formarsi negli stessi modi.

Gli elenchi predetti saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le persone indicate nell'articolo 1 che nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2 abbiano esercitato in Germania o in Austria, per almeno un biennio, la professione di avvocato, possono essere iscritti nell'albo dei procuratori, semprechè siano in possesso del titolo di studio italiano conseguito anche a norma della presente legge, e degli altri requisiti prescritti dall'ordinamento forense italiano.

Art. 7.

Ai fini della ammissione agli esami di procuratore legale od ai concorsi per la nomina a notaio delle persone indicate nell'articolo 1, è riconosciuta validità anche alla pratica svolta in territorio germanico o austriaco nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2.

Art. 8.

Le persone indicate nell'articolo 1 possono chiedere la autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, qualora, nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2,

abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista e, ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata all'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di sei mesi dalle date indicate nell'articolo 3.

L'autorizzazione è accordata con decreto dell'Alto Commissariato per l'Igiene e la sanità pubblica, previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso una università della Repubblica, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con l'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.